

PROVINCIA

di

TORINO

**SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE
GUARDIE GIURATE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI PISCATORIE,
VENATORIE, DI PROTEZIONE AMBIENTALE E DI ORGANIZZAZIONI
PROFESSIONALI AGRICOLE (art. 27, comma 7 legge 157/1992; art. 51, comma 6 legge
regionale 70/1996; art. 22, comma 2 legge regionale 37/2006).**

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 Rapporto tra le guardie giurate volontarie e le esigenze del territorio provinciale**
- Art. 3 Programmazione periodica dell'attività**
- Art. 4 Sostegno della Provincia di Torino all'attività di vigilanza volontaria**
- Art. 5 Disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza**
- Art. 6 Livelli di responsabilità e segni distintivi**
- Art. 7 Etica comportamentale**
- Art. 8 Interventi di natura disciplinare relativi all'esercizio delle funzioni riconosciute**
- Art. 9 Ammonimento**
- Art. 10 Sospensione temporanea dal servizio**
- Art. 11 Revoca delle funzioni**
- Art. 12 Modalità di applicazione delle sanzioni**
- Art. 13 Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari**
- Art. 14 Sospensione volontaria e decadenza**
- Art. 15 Perdita dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria**
- Art. 16 Encomi**
- Art. 17 Riconoscimenti**
- Art. 18 Norme di prima attuazione e finali**

Art. 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il coordinamento della vigilanza venatoria, piscatoria ed ambientale svolta dalle guardie venatorie volontarie (G.V.V.) e dalle guardie ittiche volontarie (G.I.V.) rappresentanti delle diverse associazioni appartenenti ai comparti:
 - Venatorio
 - Protezione ambientale
 - Piscatorio
 - Agricolo
2. E' oggetto di regolamentazione:
 - il numero complessivo delle guardie venatorie volontarie e delle guardie ittiche volontarie, di seguito denominate "guardie giurate volontarie" (G.G.V.), in relazione alle effettive esigenze della Provincia di Torino, alle caratteristiche del territorio in cui si opera ed al grado di rappresentatività assunto dalle associazioni di appartenenza delle G.G.V.;
 - la programmazione periodica dell'attività;
 - la disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza;
 - i livelli di responsabilità ed i segni distintivi esterni;
 - l'etica comportamentale e l'area disciplinare.
3. Il presente regolamento ha le seguenti finalità:
 - valorizzare la vigilanza faunistico-ambientale volontaria sul presupposto dell'effettivo legame tra la singola guardia ed il territorio, al fine di prevenire e reprimere gli illeciti contemplati nelle norme di settore, sensibilizzare i cittadini alla tutela dell'ambiente ed operare per la salvaguardia ed il miglioramento degli habitat naturali;
 - costituire un supporto alla ricerca scientifica ed alle attività di censimento inerenti la fauna selvatica ed i relativi ecosistemi;
 - assicurare una distribuzione ampia e coordinata degli interventi svolti dagli operatori di vigilanza volontaria.

Art. 2
Rapporto tra le guardie giurate volontarie e le esigenze del territorio provinciale

1. Nell'ambito delle esigenze e delle caratteristiche territoriali della Provincia di Torino, il numero delle guardie giurate volontarie, ittico-venatorie, nominate ed operanti, deve essere compreso nel rapporto massimo di 1 unità ogni 1000 ettari di territorio provinciale.
2. Le associazioni che propongono istanza per la nomina di G.G.V. devono disporre, nell'ambito del territorio provinciale, di un numero minimo di 50 associati residenti e di una sede aperta al pubblico.
3. Fermo restando il limite massimo di cui al comma 1, ognuno dei quattro comparti associativi dovrà essere rappresentato da una percentuale minima pari al 10%.

Art. 3
Programmazione periodica dell'attività

1. La programmazione periodica dell'attività è organizzata su due livelli.
2. Il primo livello riguarda l'attività di "indirizzo operativo" di cui è competente il Comitato di indirizzo, (di seguito: "Comitato"), formato da:

- a) il Presidente della Provincia di Torino, o suo delegato, che presiede il Comitato;
- b) i dirigenti della Provincia di Torino competenti alla tutela della flora e della fauna ed alle aree protette e la vigilanza volontaria;
- c) i Presidenti delle associazioni agricole, ittico-venatorie e di protezione ambientale attive nel territorio provinciale, che dispongono di personale di vigilanza.

3. Spetta al Comitato:

- formulare indirizzi e linee strategiche per l'attività coordinata delle guardie giurate volontarie;
- proporre un piano di sostegno economico di cui al successivo articolo 4), nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- la definizione delle ipotesi di eventuali encomi o riconoscimenti alle guardie giurate volontarie e delle procedure da seguire per la loro assegnazione.

4. L'attività del Comitato è organizzata in base ad incontri semestrali, volti all'analisi delle diverse situazioni in essere e delle problematiche emergenti.

5. Il Comitato, su convocazione del Presidente della Provincia, può riunirsi in incontri straordinari giustificati da necessità contingenti.

6. I provvedimenti conseguenti all'attività del Comitato sono assunti di concerto tra i dirigenti provinciali competenti nei rispettivi settori.

7. Le attività operative sono organizzate dai dirigenti responsabili nei singoli settori, i quali indicano l'attività delle singole guardie volontarie.

8. I dirigenti competenti segnalano al Comitato le problematiche di servizio di carattere generale emerse, nonché le guardie che si siano distinte, nell'ambito delle attività svolte, in azioni di tutela della fauna selvatica ed ittica, degli habitat naturali e di prevenzione o rilevamento di infrazioni alle vigenti disposizioni di legge.

9. Durante il servizio ed a causa di esso i volontari di cui all'art. 1, comma 1, possono essere trasportati sugli autoveicoli di proprietà provinciale, previa estensione ad essi delle coperture assicurative obbligatorie¹ a carico della Provincia di Torino, nei limiti della disponibilità di bilancio.

¹ **Risarcimento del terzo trasportato art. 141 D. lgs. 7 settembre 2005, n°209:** "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Per ottenere il risarcimento del danno potrà inoltrare la richiesta ex art. 145 - 148.

L'azione legale ex art. 148 (la legge parla impropriamente di azione diretta, creando confusione con la procedura ordinaria) avente ad oggetto il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato è esperibile, decorso il termine di legge, direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo su cui il danneggiato viaggiava. L'impresa di assicurazioni del veicolo responsabile del sinistro potrà intervenire, riconoscendo la responsabilità dell'assicurato e potrà chiedere di estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo trasportante.

La novità riguarda la proponibilità dell'azione nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, da parte del trasportato (trasporto fatto per qualunque titolo), a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo sul quale lo stesso si trovava a bordo, che introduce un indennizzo diretto.

Art. 4

Sostegno della Provincia di Torino all'attività di vigilanza volontaria

1. La Provincia di Torino si cura della organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento delle G.G.V. e fornisce supporto operativo alle guardie volontarie durante le attività di vigilanza, in caso di necessità.
2. La Provincia, anche su proposta del Comitato di indirizzo, può disporre l'assegnazione di contributi o altre forme di premio a favore delle associazioni, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo le regole previste dal regolamento provinciale sui contributi

Art.5

Disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza

1. Ciascuna associazione deve garantire la partecipazione delle proprie guardie giurate volontarie all'attività di coordinamento ed il rispetto delle modalità operative definite.
2. Ciascuna guardia giurata volontaria è tenuta a garantire, durante l'anno, la disponibilità ad effettuare almeno 75 ore di servizio effettivo, ripartito in almeno 15 turni, coordinato e giustificato dal competente servizio provinciale.
3. La mancata effettuazione, non giustificata, dei servizi e dei turni, è motivo di sospensione o revoca della qualifica di G.G.V, secondo quanto disciplinato agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.
4. Può essere considerato "servizio" l'attività svolta all'interno dell'associazione per i fini di cui all'art. 1, purchè previamente autorizzata dal dirigente provinciale competente.
5. Impedimenti di carattere personale, appositamente documentati, possono esonerare dal rispetto, su base annua, della disponibilità minima di cui al comma 2.

Art. 6

Livelli di responsabilità e segni distintivi

1. Con esclusivo riguardo al presente regolamento, la Provincia riconosce i seguenti quattro livelli di responsabilità delle guardie giurate volontarie, all'interno delle diverse organizzazioni ed associazioni:
 - a) responsabile del servizio di vigilanza, a cui fa riferimento l'operato di tutte le guardie giurate volontarie di ciascuna associazione,
 - b) coordinatore territoriale del servizio di vigilanza, cui fa riferimento l'attività delle guardie giurate volontarie di ciascuna associazione, operanti in uno degli ambiti del territorio individuati nell'allegato A) al presente regolamento,
 - c) capo pattuglia, cui fa riferimento l'operatività di ciascuna pattuglia,
 - d) guardia.
2. I diversi livelli di responsabilità:
 - "Responsabile servizio",
 - "Coordinatore territoriale",
 - "Capo pattuglia",
 - "Guardia",

devono essere evidenziati, sull'abbigliamento utilizzato dai volontari durante il servizio, mediante *stripe* da applicare sul lato sinistro anteriore della divisa, al di sopra del taschino, qualora esistente, riportando la dicitura corrispondente, nella posizione indicata nell'allegato B) del presente regolamento. Il logo dell'associazione dovrà essere posto sopra la dicitura con la qualifica.

3. Le associazioni devono assicurare che le proprie GGV indossino la divisa approvata dall'Ufficio Territoriale del Governo.
4. Le guardie dovranno inoltre riportare, sul braccio sinistro, altezza spallina, della divisa la dicitura "VIGILANZA VOLONTARIA FAUNISTICO AMBIENTALE" ed il logotipo della Provincia di Torino, nelle dimensioni e foggia indicate nell'allegato B² del presente regolamento.
5. Sulle autovetture impiegate nelle attività di vigilanza, e solo durante i turni di servizio, è ammessa l'apposizione di targhe magnetiche o strisce adesive con la dicitura "Vigilanza volontaria faunistico-ambientale", insieme al logotipo della Provincia e dell'Associazione di appartenenza.
6. Ogni altro segno distintivo esteriore da applicarsi sui mezzi o sull'abbigliamento (es. scudetto, cappello, bavero) non potrà riportare diciture, sigle o simboli diversi da quelli di cui ai commi precedenti.
7. E' vietato l'uso di ogni denominazione o simbolo che richiami, anche indirettamente, i corpi militari e/o le forze di polizia.


Art.7

Etica comportamentale

1. La guardia giurata volontaria, stante la qualificazione giuridica che le viene riconosciuta, deve adeguare il proprio modo di agire ai principi etici sotto riportati:
 - a) svolge i propri compiti mantenendo sempre un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia. Adotta una condotta irreprensibile ed opera

² La proposta è quella di un logo della Provincia con la dicitura "servizio di vigilanza coordinato dalla Provincia di Torino"

Es. sistemazione loghi:



con senso di responsabilità; si astiene da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro della sua associazione e della Provincia; anche fuori dal servizio mantiene una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni;

- b) non cerca di imporre i propri valori morali ma propone comportamenti atti al rispetto delle leggi, alla conoscenza e tutela dell'ambiente, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone con cui entra in contatto;
- c) collabora sia con gli altri volontari che con il personale istituzionale ed evita di fornire od omettere informazioni tali da pregiudicare la leale collaborazione verso la Provincia e le altre guardie giurate volontarie;
- d) segue le indicazioni proposte dalla Provincia, assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- e) agisce senza fini di lucro, anche indiretto, e non accetta regali o favori, che in qualche modo possano essere connessi all'attività di G.G.V.;
- f) osserva il segreto d'ufficio e mantiene rigorosa riservatezza su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività;
- g) rispetta le leggi nonché il regolamento e le norme di servizio e si impegna per sensibilizzare le altre persone ai valori del volontariato svolto;
- h) svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare; se svolge il servizio in abbigliamento uniforme è tenuto al saluto nei confronti delle persone con cui entra in contatto per ragioni del servizio svolto; il saluto viene reso portando la mano destra alla visiera del berretto o, comunque, al capo;
- i) assume atteggiamenti idonei ad evitare giudizi negativi per il prestigio ed il decoro della propria associazione e della Provincia;

Art. 8

Interventi di natura disciplinare relativi all'esercizio delle funzioni riconosciute

1. Nell'esercizio delle attività di servizio, le G.G.V. operano con la medesima responsabilità che vige in capo alle forze istituzionali di vigilanza e il loro comportamento può essere oggetto di valutazione.
2. La guardia giurata volontaria che viola i doveri del servizio e quelli indicati nell'articolo precedente è soggetta alle seguenti sanzioni di natura disciplinare:
 - ammonimento,
 - sospensione,
 - revoca.
3. La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per la Provincia.

Art. 9

Ammonimento

1. Con l'ammonimento vengono punite lievi mancanze non abituali od omissioni di lieve entità

causate da negligenza.

2. L'ammonizione consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
 - la reiterazione di lievi mancanze,
 - la negligenza in servizio,
 - la mancanza di correttezza nel comportamento,
 - gli illeciti di cui si è competenti per la vigilanza ed il controllo,
 - l'inosservanza delle norme previste all'art. 7, riguardanti l'etica comportamentale.

Art. 10

Sospensione temporanea dal servizio

1. La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 6 mesi.
2. La sospensione temporanea comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento.
3. La sospensione temporanea è inflitta nei seguenti casi:
 - a) violazione, di particolare gravità, delle prescrizioni del precedente articolo;
 - b) reiterazione, nell'arco degli ultimi tre anni, di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione dell'ammonizione;
 - c) inosservanza dei doveri d'ufficio;
 - d) abuso d'autorità;
 - e) accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi;
 - f) gravi irregolarità in servizio;
 - g) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - h) l'abuso di sostanze alcoliche.

Art. 11

Revoca delle funzioni

1. La revoca della nomina a guardia giurata volontaria è comminata quando la mancanza è particolarmente grave o vi è la commissione di più infrazioni entro l'anno solare ovvero si configuri la ripetizione di una condotta riprovevole già sanzionata con la sospensione temporanea dal servizio.

Art 12

Modalità di applicazione delle sanzioni

1. Sugli esposti pervenuti da parte dei cittadini o su iniziativa della Provincia, l'applicazione delle sanzioni è decisa da un collegio costituito *ad hoc*, composto dai due dirigenti competenti e dal Presidente dell'associazione a cui appartiene la guardia giurata volontaria.
2. L'organo collegiale, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notizia delle infrazioni commesse, provvederà ad instaurare un contraddittorio con la guardia giurata volontaria. Il contraddittorio si realizza mediante la facoltà per l'interessato di produrre scritti a difesa o di essere personalmente sentito sui fatti oggetto di contestazione.
3. Terminato il contraddittorio l'organo collegiale si riunirà per decidere.
Se riconoscerà gli addebiti a carico della guardia giurata volontaria provvederà, con motivazione, a richiedere agli Uffici dirigenziali competenti l'applicazione della sanzione

disciplinare prevista; in caso contrario dichiarerà l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Art. 13

Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari

1. La guardia giurata volontaria può richiedere, in via amministrativa, la cancellazione delle sanzioni disciplinari di “ammonimento” o “sospensione temporanea dal servizio” dopo un periodo di due anni durante i quali ha dato prova di costante buona condotta.
2. Il Dirigente del Servizio provinciale competente decide in merito, sentito il Comitato di indirizzo.
3. La riabilitazione e la cancellazione della sanzione disciplinare della “revoca delle funzioni”, con eventuale nuovo riconoscimento dello status di guardia giurata volontaria, qualora richiesto dall'associazione di appartenenza, può essere definita dallo stesso Dirigente, sentito il Comitato di indirizzo, trascorsi tre anni dall'adozione del provvedimento disciplinare, purché sussistano le condizioni soggettive dell'interessato previste dall'art. 2 del Regolamento provinciale di cui alla D.C.P. 15/7/2003 n. 294-93563.

Art.14

Sospensione volontaria e decadenza

1. La sospensione volontaria dalle funzioni di guardia giurata è concessa dal Dirigente provinciale competente, nei limiti temporali di validità del riconoscimento della qualifica, su richiesta dell'interessato inoltrata dall'associazione di appartenenza. Durante la sospensione il documento di riconoscimento deve essere trattenuto a cura del Servizio provinciale di riferimento.
2. La sospensione volontaria è concessa per gravi e motivate ragioni personali o lavorative ed implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di due anni ogni cinque di servizio.
3. La guardia giurata volontaria, in qualsiasi momento, tramite l'Associazione di appartenenza, può richiedere il reintegro in servizio al Dirigente provinciale competente.
4. Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria, la guardia giurata volontaria non rientri in servizio, ovvero non presenti istanza di proroga, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.

Art. 15

Perdita dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria

1. La perdita temporanea o definitiva dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria comporta la sospensione o la revoca delle funzioni, a norma dei combinati disposti degli artt. 2 e 8 del “Regolamento per il riconoscimento della qualificazione giuridica a guardia giurata volontaria per la sorveglianza in materia di tutela della fauna omeoterma ed esercizio della caccia e della pesca” approvato con DCP 15/3/2003, n°294-93563/2003.

Art. 16

Encomi

1. Alle guardie giurate volontarie che hanno fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attività istituzionale possono essere concessi encomi per merito di servizio.
2. I riconoscimenti per merito di servizio sono concessi, per lodevole comportamento, secondo i criteri stabiliti dal Comitato di indirizzo delle guardie giurate volontarie.
3. Entro sei mesi dal comportamento lodevole a cui si fa riferimento, le proposte di riconoscimento sono avanzate dagli organi di coordinamento al Dirigente del servizio provinciale titolare delle funzioni di coordinamento che decide, sentito il Comitato di indirizzo.

Art. 17

Riconoscimenti

1. Alle guardie giurate volontarie sono attribuiti distintivi di onore e di specialità secondo criteri definiti dal Comitato di indirizzo.
2. I distintivi d'onore consistono in attestati di anzianità di servizio e vengono rilasciati per il servizio svolto senza demerito per periodi di:
 - 15 anni medaglia di bronzo,
 - 20 anni medaglia d'argento,
 - 25 anni medaglia d'oro.
3. I distintivi di specialità vengono rilasciati a seguito di corsi di specializzazione preventivamente definiti.
4. L'attribuzione dei distintivi alle guardie giurate volontarie che ne hanno i requisiti, è fatta con cadenza annuale dal Dirigente del Servizio provinciale, sentito il Comitato di indirizzo.
5. Viene inoltre rilasciata una medaglia di commiato alla guardia giurata volontaria che cessa dal servizio per inidoneità fisica o limiti d'età.

Art. 18

Norme di prima attuazione e finali

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, qualora sussista nella Provincia un numero di guardie giurate volontarie superiore rispetto a quello calcolato in base al rapporto di cui all'art. 2 comma 1, non potranno essere nominate altre guardie giurate volontarie, a qualsiasi associazione esse appartengano, finchè il loro numero non regredisca sotto la soglia fissata dal rapporto stesso.
2. Nel caso in cui un'associazione operi con un numero di guardie giurate volontarie superiore, rispetto a quello determinato dal rapporto, di cui all'art. 2 comma 1, non potrà richiedere la nomina di altre guardie giurate volontarie, finchè il loro numero non regredisca sotto la soglia fissata dal rapporto stesso.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia.